

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **ECC.MA CORTE DI APPELLO DI GENOVA - SEZIONE LAVORO**

#### **APPELLO**

**PER: Sig.ra BAVA Maria Antonietta** (BVAMNT69T59I158N) nata a San Severo (FG) il 19/12/1969 e residente alla Spezia (SP) in Viale Italia n.332, 19126, rappresentata e difesa come da mandato allegato in calce al presente atto di appello, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

#### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria** (C.F. 80152500106) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ambito Territoriale per la Provincia della Spezia** (C.F. 80009130115) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

\*\*\*

**Per l'annullamento e/o nullità e/o riforma**  
**della Sentenza del Tribunale del Lavoro della Spezia n. 245/2022**  
**pubblicata il 20/09/2022 NRG 615/2022 (DOC. A) e non notificata**

#### **Per lo effetto**

**Per la dichiarazione del diritto della ricorrente, in quanto Laureata con 24 CFU, di essere riconosciuta abilitata all'insegnamento e, per lo effetto, di essere inserita nelle Nuove Prime Fasce delle GPS della Spezia, ove occorra, previa disapplicazione dell'Ordinanza**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022 (doc. 1 del fascicolo di primo grado e doc. 2 del fascicolo di primo grado).

\*\*\*

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

- A. Va premesso che la presente lite è di natura seriale e, ad oggi, non è ancora intervenuto il responso nomofilattico da parte della Corte di Cassazione.
- B. Per tali ragioni, la lite presenta le dinamiche tipiche del contenzioso seriale: in alcuni distretti l'orientamento è favorevole, ma non anche in altri.
- C. Oltre ad essere seriale, la presente vertenza è altresì meramente interpretativa, in quanto è basata sull'esatta interpretazione della norma per ciò che concerne l'abilitazione all'insegnamento scolastico.
- D. Nel presente contenzioso seriale, dunque, l'odierna appellante, docente precaria di scuola secondaria e titolare della Laurea oltre 24 Crediti Formativi Universitari (in avanti CFU), adiva il Tribunale del Lavoro della Spezia, al fine di ottenere l'inserimento nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in avanti anche GPS) ed il riconoscimento del valore abilitante dei predetti titoli, con riferimento alla classe di concorso di proprio interesse: AC56 (*Strumento musicale nella sc. sec. di I° grado – Clarinetto*).
- E. L'appellante evocava la normativa in vigore in materia di abilitazioni scolastiche, nonché, a sostegno delle proprie doglianze, faceva menzione della giurisprudenza di merito nelle more sorta in senso favorevole alla fattispecie in esame. La causa veniva discussa ed il ricorso passava in decisione.
- F. Il Tribunale del Lavoro della Spezia emetteva l'impugnata sentenza di rigetto, in adesione ad una parte dell'orientamento seriale che invece non riconosce il valore abilitante del titolo Laurea oltre 24 CFU.
- G. Contro l'esito del giudizio di primo grado, dunque, la ricorrente propone il presente appello per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### FATTO

1. L'odierna appellante ha dunque conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU (**doc.3 del fascicolo di primo grado**) ed è ammessa ad insegnare le classi di concorso di proprio interesse, ai sensi del DPR n. 19/2016 (**doc.4 del fascicolo di primo grado**) e Dm n. 259/2017 (**doc.5 del fascicolo di primo grado**) e chiede l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS della Spezia.
2. L'appellante, in occasione del recente aggiornamento, ha chiesto di essere inserita nella Provincia della Spezia (**doc.6 e 7 del fascicolo di primo grado**), la sua posizione è riepilogata nella tabella in basso riportata:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO	CLASSE DI CONCORSO	PROVINCIA DI ISCRIZIONE NELLE SECONDE FASCE DELLE GRADUATORIE	PROVINCIA IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA NUOVA PRIMA FASCIA DELLE GPS
<b>BAVA MARIA ANTONIETTA</b>	Diploma di clarinetto conseguito nell'anno 1993/1994 presso il Conservatorio di musica "M.Giordano" - Foggia; Diploma accademico di 2 Livello percorso formativo di Clarinetto conseguito in data 10/10/2016 presso il Conservatorio di Musica G.Puccini La Spezia, con possesso dei 24 CFA conseguiti presso il Conservatorio di Musica G.Puccini La Spezia in data 11/09/2018	AC56	LA SPEZIA	LA SPEZIA



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. L'odierna appellante, che al momento del giudizio di primo grado svolgeva servizio in qualità di docente presso l'Istituto Comprensivo Isa 12 I. C. Santo Stefano Magra, con sede in Santo Stefano di Magra, con scadenza il 30/06/2022 (**doc. 9 del fascicolo di primo grado**), rivendica il fatto che, in ragione della Laurea con 24 CFU, i propri titoli debbano essere considerati abilitanti all'insegnamento, e, dunque, debbano permettere l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
4. Al contrario, il Ministero dell'Istruzione non considera ingiustamente la Laurea oltre i 24 CFU, come requisiti validi ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, e, dunque, validi ai fini dell'inserimento nelle ambite graduatorie: Nuova Prima Fascia delle GPS della Spezia.
5. Per tali ragioni, la docente, sulla base dei precedenti giurisprudenziali di segno favorevole, ricorre per le seguenti ragioni di diritto (*ex plurimis*, **Corte di Appello di Ancona, Sent. n. 21/2022; Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019**).

### MOTIVI

### IN LIMINE

### SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

**1.1.** Per quanto concerne la giurisdizione, correttamente il Giudice di *prime cure* ha trattenuto la causa per la decisione. Non vi è dunque alcun interesse per l'appellante a censurare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la giurisdizione, essendo quest'ultima una circostanza invocata dalla stessa parte istante sin dal primo grado di giudizio ed accolta dal Tribunale del Lavoro della Spezia.

**1.2.** Com'è noto, infatti, nel contestare le tesi di contro parte, e nel condividere, sotto tale profilo, la statuizione del primo giudice, la domanda deve essere sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.3. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (*ex plurimis*, **SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, **Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991**).

1.4. Al riguardo, si riporta altresì la sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che, a sua volta, richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: **“la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario”** (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

1.5. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l’accertamento del diritto** **“nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,”** questa vada sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (**SS.UU n. 27991/13**).

1.6. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l’appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all’accertamento del diritto** del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

1.7. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: ***“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie***



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).*

### I

**Primo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO* – *ERRORES IN PROCEDENDO* - INGIUSTIZIA MANIFESTA -OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE ART. 111 COST. - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DLGS 59/2017 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 145/2018 - ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL’ ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

**1.1** L’odierna parte appellante, dunque, con il presente giudizio, sostiene che la Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) siano abilitanti all’insegnamento.

Nel rigettare il ricorso, con il primo passaggio logico- giuridico della gravata sentenza, il Giudice di *prime cure* ha innanzitutto respinto il gravame sotto il profilo concernente il concorso ordinario, ed individuando nella partecipazione dei docenti al predetto concorso, la modalità tramite cui sia possibile conseguire il titolo abilitante all’insegnamento.

**1.2** Tuttavia, la gravata sentenza non ha distinto l’abilitazione ottenibile tramite il concorso, da quella di cui al presente giudizio, e cioè finalizzata all’inserimento nelle



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

GPS, così recita infatti la contestata parte della gravata sentenza: *“Non comporta un’equiparazione del possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU alla abilitazione all’insegnamento.*

*In primo luogo, infatti, va osservato che il testo originario dell’art. 5 comma 1 – nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 145/2018 – non contemplava i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento (e, in quel momento, il concorso a cui si faceva riferimento nella disposizione era quello di accesso al percorso FIT). In quel quadro normativo, si osserva incidentalmente, il possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU non poteva certamente considerarsi sufficiente per essere ammessi a svolgere supplenze brevi e saltuarie, che, a norma del previgente art. 10 comma 2 del medesimo decreto legislativo, chi veniva ammesso al percorso FIT poteva svolgere soltanto nel secondo anno. “Questa considerazione comporta che l’equiparazione del possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU all’abilitazione all’insegnamento non possa essere affermata nel quadro normativo anteriore alla legge 145/2018.*

*“Ma neppure affermare una tale equiparazione per effetto della legge 145/2018 è possibile, visto che del comma 1 dell’art. 5, come novellato dalla legge 145/2018 deve darsi necessariamente una lettura coordinata con il comma 4 ter del medesimo art. 5, che parimenti è stato introdotto dalla legge 145/2018 e che esclude positivamente tale equiparazione nel disporre: “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”.*

*“In sostanza, il senso dell’intervento normativo è semmai quello, esattamente opposto, di esplicitare che la partecipazione al concorso è consentita anche ai soggetti che sono già in possesso di abilitazione all’insegnamento, prevedendo di converso che i soggetti che sono in possesso congiunto del diploma e di 24 CFU acquisiranno l’abilitazione all’insegnamento (solamente) con il superamento del concorso.*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*“In secondo luogo, va tenuto conto del recente art. 1 quater comma 4 DL 126/19 che, novellando l’art. 1 comma 107 legge 107/15 (che, in precedenza, disponeva: “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”), da un lato ha sostituito alle parole “2019/2020” le parole “2022/2023”, dall’altro ha aggiunto il seguente ulteriore periodo: “In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.*

*“Questo intervento ha esplicitato che i soggetti in possesso di 24 CFU possono iscriversi alla terza fascia: si tratta di una disposizione che si giustifica solamente se (a) i soggetti in possesso di 24 CFU non sono equiparati a tutti gli effetti ai soggetti in possesso di abilitazione all’insegnamento e (b) i soggetti in possesso di 24 CFU non possono iscriversi alla seconda fascia.*

*“D’altra parte, appare evidente che non si tratta di una disposizione innovativa, ma di una disposizione che si limita a esplicitare un principio già immanente nel sistema.*

*“Giova un’ulteriore considerazione al riguardo: il fatto che gli effetti del primo periodo dell’art. 1 comma 107 siano rinviati all’anno scolastico 2022/2023 non giova alla tesi della ricorrente, dal momento che l’impossibilità di iscrizione alla seconda fascia dei soggetti in possesso di 24 CFU non discende da tale disposizione, che preclude semmai, a far data dal 2022/2023, la possibilità di iscriversi finanche”.*

**1.3** Nel predetto passaggio logico- giuridico, il Tribunale di *prime cure* non considera quanto già sia stato argomentato con il ricorso introduttivo.





# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, la gravata decisione non affronta *in funditus* il tema dell'abilitazione all'insegnamento, intesa come requisito **che prescinde dall'immissione in ruolo e dalla partecipazione al concorso.**

Infatti, da un lato, la predetta pronuncia evoca il concorso c.d. FIT e la normativa che lo ha istituito, e sostiene come tale concorso sia stato aperto ai soli docenti già abilitati, d'altro lato, però, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, evoca il superamento del concorso ordinario per il ruolo, quale unico modo per ottenere l'abilitazione all'insegnamento.

Tuttavia, tale tesi trascura l'oggetto del presente giudizio, ossia il riconoscimento del valore abilitante del titolo, **a prescindere dall'immissione ruolo**, ed ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, tutt'ora in vigore, così come istituite dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020.

Invero, la tesi, come sostenuta nella predetta parte dell'impugnata sentenza, secondo cui il concorso ordinario finalizzato al ruolo permetterebbe di conseguire l'abilitazione, non coglie esattamente nel segno, in quanto è normale che un docente immesso in ruolo sia anche abilitato all'insegnamento.

**1.4** Viceversa, nella presente lite si discute dell'abilitazione all'insegnamento a prescindere dal concorso ordinario e dall'immissione in ruolo.

A ben vedere, infatti, l'ordinamento violerebbe il principio di non contraddizione se immettesse in ruolo il personale docente, senza però ritenerlo abilitato all'insegnamento.

Ma nella presente lite è altra la fattispecie trattata, e concerne l'abilitazione all'insegnamento, a prescindere dall'immissione ruolo.

Ed infatti, nel nostro sistema di reclutamento scolastico, tuttora esistono le graduatorie provinciali per le supplenze, prima fascia, da cui il Ministero non attinge per il ruolo, ma per la priorità degli incarichi, ed a cui possono avere accesso **i soli docenti abilitati**, con la conseguenza che i docenti inseriti in prima fascia delle GPS,



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ancorché non assunti per il ruolo, sono comunque abilitati all'insegnamento, e, per tali ragioni, sono convocati, con priorità, per l'assegnazione delle supplenze.

**1.5** Dunque, il punto da cui parte il predetto capo della gravata sentenza è errato, in quanto oggetto del presente giudizio è l'abilitazione all'insegnamento in sé considerata, finalizzata cioè all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS, a prescindere dal ruolo.

Inoltre, la predetta tesi del Giudice di *prime cure* erra nell'applicare la normativa del settore.

Invero, il Concorso FIT, menzionato nell'impugnata sentenza, risente del fatto che a partecipare siano stati i soli soggetti già in possesso dell'abilitazione, tuttavia, tale abilitazione non è più conseguibile nel nostro ordinamento, in quanto i corsi abilitanti non sono più stati indetti in maniera regolare ed annuale, al punto che gli ultimi corsi di abilitazione risalgono persino a circa dieci anni addietro.

**1.6** Al contrario, la normativa primaria di cui all'art. 5 del Dlgs n. 59/2017 prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, tale ultimo requisito sia sostituito con il possesso della Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”* (art.5, D.lgs. n. 59/2017).



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**1.7** L'appellante, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari: 1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; 2) antropologia; 3) psicologia; 4) metodologie e tecnologie didattiche.

La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

In particolare, il conseguimento della Laurea oltre i 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella Nuova prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.

**1.8** Qui di seguito si indica, ove occorra, quello che dovrebbe essere il principio di diritto ambito dalla odierna parte appellante: *“in base all’art. 5 del Dlgs n. 59/2017, e aderendo all’interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma, si può affermare, in accoglimento del presente appello, che il titolo di Laurea ed i 24 CFU siano abilitanti all’insegnamento e quindi permettono l’inserimento dell’appellante nella Prima Fascia delle GPS”*.

## II

**Secondo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO* – OMESSA LETTURA SILLOGISTICA DELLA NORMATIVA – ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNICAZIONE 70/99CE.**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**2.1** Non coglie nel segno neppure l'ulteriore gravato capo della sentenza, con riferimento ai corsi di specializzazione per il sostegno, di cui al DM 92/2019, a cui possono comunque avere accesso i docenti con la Laurea ed i 24 CFU.

**2.2** In particolare, così afferma il Giudice di *prime cure* nell'ulteriore parte gravata: *“Ma l'argomentazione non appare utile. “C'è, infatti, sostanziale differenza tra l'abilitazione all'insegnamento e l'accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno, il cui superamento costituisce requisito per accedere successivamente al concorso per posti di sostegno (art. 5 comma 3 D. Lgs. 59/2017, nel testo vigente: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado”).*

*“A ciò si aggiunga che la previsione regolamentare non si fonda sul fatto che il possesso del diploma di laurea e di 24 CFU sia equipollente all'abilitazione, ma si fonda proprio sull'espressa previsione dell'art. 5 comma 3 sopra riportato, che costituisce norma speciale.*

*“A questo punto, la riscontrata assenza di una disposizione di norma primaria che equipari il possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento osta all'accoglimento della domanda, perché non consente la disapplicazione della normativa secondaria che preclude alla ricorrente di iscriversi alla seconda fascia”.*

**2.3** Ora, la predetta tesi del Tribunale non supera il principio di non contraddizione su cui invece poggia il nostro ordinamento.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ed infatti, l'abilitazione e la specializzazione sul sostegno sono senza dubbio due titoli diversi, ma la prima (l'abilitazione) è il presupposto della seconda (la specializzazione).

In altri termini, in Italia è possibile conseguire la specializzazione sul sostegno soltanto a seguito dell'abilitazione.

**2.4** La specializzazione sul sostegno è in fatti un *quid pluris* rispetto all'abilitazione, e solo i docenti già abilitati possono essere ammessi al concorso riservato che permette di conseguire la specializzazione sul sostegno, in quanto per insegnare agli alunni con disabilità, occorre essere dapprima in possesso del titolo base, ossia dell'abilitazione.

Una volta poi conseguita l'abilitazione, è possibile per il docente specializzarsi anche sul sostegno.

Ebbene, se la Laurea ed i 24 CFU non fossero titoli abilitanti all'insegnamento, non avrebbero permesso ai docenti che ne siano titolari, ivi compresa l'odierna appellante, di poter partecipare ai corsi per conseguire la specializzazione sul sostegno.

In particolare, il medesimo percorso per ottenere la specializzazione sul sostegno è previsto tanto per i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione, tramite i vecchi corsi abilitanti e mai più attivati (TFA, PAS, etc), quanto per chi sia in possesso del titolo di Laurea con 24 CFU.

**2.5** Pertanto, secondo la lettura sillogistica della normativa, non applicata dal primo giudice, accade che: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa maggiore**), i Laureati con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa minore**), i Laureati con 24 CFU sono abilitati (**conclusione**).

Non soddisfa dunque l'interpretazione del Giudice di prima istanza, in quanto è lo stesso Ministero che ha permesso l'accesso al concorso di specializzazione sul sostegno ai laureati con 24 CFU al pari dei docenti con TFA e PAS: cosa che di certo non sarebbe stata possibile se la laurea con 24 CFU non fossero ritenuti abilitanti.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**2.6** Qui di seguito si indica, ove occorra, quello che dovrebbe essere il principio di diritto ambito dalla odierna parte appellante: *“in forza della lettura sillogistica della normativa del settore, poiché la parte istante, Laureata con 24 CFU, è ammessa a partecipare ai medesimi concorsi dei docenti con certificati TFA e PAS, ed essendo manifestamente illogico che pertanto l'appellante sia ammessa al corso concorso per la specializzazione sul sostegno, ma non sia anche ritenuta, ingiustamente, abilitata all'insegnamento, quando, invece, il presupposto per accedere ai predetti concorsi è proprio quello di essere già titolari dell'abilitazione all'insegnamento, appare senz'altro ragionevole riconoscere il valore abilitante del titolo di Laurea oltre i 24 Cfu e di permettere l'inserimento dell'appellante nella Prima fascia delle GPS”.*

### III

**Terzo motivo di censura della gravata sentenza: *ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO* - OMESSA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE O ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCIMINAZIONE.**

**3.1** Oggetto di censura è altresì la mancata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea, in caso di omessa lettura costituzionalmente orientata della norma.

**3.2** In tale gravata parte della sentenza, così si è espresso il Tribunale di prima istanza: *“E i dubbi di costituzionalità avanzati dalla ricorrente, secondo cui l'esclusione della possibilità di iscrizione alla seconda fascia contrasterebbe con gli artt. 3 e 97, Cost., appaiono manifestamente infondati.*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*“Da un lato, infatti, l’art. 97 costituisce parametro costituzionale estrinseco: la disposizione tutela infatti il buon andamento della pubblica amministrazione; se il riferimento va al quarto comma, secondo cui salva diversa previsione di legge ai pubblici impieghi si accede per concorso, lo si dovrebbe considerare controproducente, visto che la ricorrente chiede di essere ammessa all’insegnamento senza aver superato un concorso.*

*“Per quanto concerne l’art. 3, è sufficiente osservare che le situazioni poste a raffronto non sono in realtà paragonabili.*

*“Sul punto, si condividono le osservazioni svolte da Trib. Milano, 16.1.2020, prodotta dalla difesa erariale: “...la partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione, atteso che ad essa graduatoria la P.A. attinge per conferire incarichi di insegnamento. Chi viene interpellato dall'Istituzione scolastica per la sottoscrizione di contratti di insegnamento deve pertanto possedere ab initio l'idoneità dalla funzione di docente, la quale è conferita dall'essere l'insegnante iscritto nell'apposita graduatoria di seconda fascia. Viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunto ai 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. E invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso - e lo è in forza degli artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 59 del 2017 cit. - ai concorsi a cattedre per il reclutamento di docenti, ma altresì superare tali concorsi. È solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità ad insegnare. Ragion per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà, non può essere equiparata a quella di un insegnante che è iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica;*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*docente che è quindi ex lege considerato dall'ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente".*

*"In effetti, la ricorrente fonda sostanzialmente le doglianze di violazione del principio di uguaglianza sulla premessa che il possesso del diploma di laurea e di 24 CFU siano equiparati all'abilitazione, ma l'argomentazione assume allora un carattere circolare che ne fa una petizione di principio.*

*"Infine, a fugare i dubbi di contrasto con il diritto eurounitario si richiamano le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, che, se pure riferite a fattispecie diversa, appaiono traslabili al caso di specie: "È manifestamente infondata ogni questione d'illegittimità comunitaria, per violazione della dir. n. 2005/36/CE, essendo evidente agli occhi dell'interprete il significato di tal normativa ed esimendo questo Giudice da qualsivoglia disapplicazione o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, perché: a) i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento per assegnare un posto di lavoro, la disciplina comunitaria limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, però secondo le relative procedure di selezione e di reclutamento colà vigenti (cfr. C. Giust. UE, VIII, 17 dicembre 2009 n. 586); b) garantito tal riconoscimento, spetta comunque agli Stati membri decidere i modi di reclutamento per l'accesso a pubblici impieghi, onde, se l'accesso a una professione è riservato ai candidati che hanno superato una procedura diretta a reclutare un numero predefinito di persone, a seguito di una valutazione comparativa, non si applica la dir. n. 2005/36/CE, poiché non si tratta di una questione legata all'accesso a una professione regolamentata; c) il predetto concorso nazionale ex l. 107/2015 risulta conforme alla vigente normativa sul possesso dei titoli occorrenti per l'accesso all'insegnamento di ruolo di cui al DM 30 gennaio 1998 e s.m.i. (diversa essendo la disciplina per l'accesso alle graduatorie d'istituto sul conferimento di supplenze) né incorre in alcun contrasto*





# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*con la citata direttiva, la quale non esclude punto che ciascun Stato membro possa subordinare l'accesso ad una professione regolamentata (ammesso che tale sia il reclutamento a pubblici impieghi) al possesso di determinate qualifiche professionali” (Cons. St., 3.4.2017 n. 1516, in motiv.; conf. Cons. St., 16.4.2018 n. 2254).*

*“La domanda, quindi, si rigetta”.*

**3.3** La ricorrente, dunque, riteneva che la normativa in argomento, così come è stato affermato in casi analoghi dal Tribunale del Lavoro di Roma, debba essere rimessa al vaglio della Consulta ove non fosse stata possibile la lettura costituzionalmente orientata della norma (**cfr. Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019**).

**3.4** Sul punto, tuttavia, il giudice di *prime cure* non ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa primaria.

In realtà, per le ragioni che seguono, l’odierna parte appellante solleva anche in sede di appello la questione di legittimità costituzionale.

Invero, non può essere intesa l’abilitazione soltanto come mero superamento del concorso, ma, per converso, nella fattispecie in esame, si discute dell’abilitazione a prescindere dal ruolo.

Sul punto non coglie nel segno la Giurisprudenza amministrativa evocata dal Giudice di *prime cure*. Invero, un’altra parte della Giurisprudenza del Consiglio di Stato, proprio a causa della mancata indizione dei concorsi abilitanti, e nel rispetto del brocardo *ad impossibilia nemo tentur*, ha permesso la partecipazione dei docenti senza i corsi TFA o PAS ai concorsi riservati, sostenendo che: “è (e deve essere) *interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all’esito di un percorso aperto all’accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l’abilitazione nei modi “ordinari” (nei sensi predetti, ossia senza*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*indirettamente postulare, né implicare, la necessità di un periodo di transito attraverso il precariato)” (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1067/2017).*

**3.5** Pertanto, la mancata attivazione dei percorsi di abilitazione e l’assenza del valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU rende impossibile conseguire il titolo abilitante all’insegnamento.

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla pretesa, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d’altro lato, non si creano le condizioni affinché si possa favorire tale tipo di stabilizzazione lavorativa.

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione ex lege di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione stabile.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l’accesso all’impiego pubblico.

Pertanto, la mancata attivazione dei percorsi abilitante consolida il precariato che, invece, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenza, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l’abuso dei contratti a termine.

**3.6** Per tali ragioni, ritenuto che la mancata attivazione dei percorsi abilitante e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, genera, di fatto, l’accesso all’impiego stabile, si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.

**3.7** Qui di seguito si indica, ove occorra, quello che dovrebbe essere il principio di diritto ambito dalla odierna parte appellante: *“Ove non sia possibile la lettura costituzionalmente orientata della norma, viene rimesso il presente giudizio alla Corte Costituzionale per sospetta violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost. Oppure, essendo non*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*manifestamente infondata la questione di rilevanza comunitaria posta con il presente atto di appello, ai fini della prevalenza del diritto euro unitario, si chiede che il presente appello sia rimesso alla Corte di Giustizia Europea in relazione alla direttiva 70/99 CE fatta salva ogni altra valutazione secondo giustizia”.*

### IV

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

**4.1** Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia e che potrebbero essere scavalcati dall’inserimento dell’odierna appellante, così come è avvenuto in primo grado.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e, ove occorra, dell’Ambito Territoriale Provinciale.

### V

#### **SULLE SPESE ED IL C.D. DIRITTO DI PERDERE IL GIUDIZIO**

**5.1** Sono diverse le pronunce che hanno riconosciuto il valore abilitante del presente titolo in favore dei docenti precari (**cfr. Trib. Lav. Salerno Sent. 549/2020 del 19/05/2020; Trib. Lav. Busto Arsizio Ordinanza 34/20 del 09/01/2020; Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019 e Sent. 5318/18 del 21/06/2018; Trib. Lav. Siena Sent. 275/19 del 16/12/2019, Sent. 3009/19 del 18/11/2019, Sent. 15/2020 del 22/01/2020, Sent. 211/19 del 20/09/2019 e 178/19 del 15/07/2019; Trib Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019; Trib. Lav. Palermo Ordinanza 42773/19 del 08/11/2019; Trib. Lav. Termini Imerese Ordinanza 18512 del 05/11/2019, Trib. Lav. Monza Sent. 5242/19 del 05/11/2019).**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello non dovesse condividere il medesimo orientamento che è maturato presso altri Fori, si chiede, quanto meno, la compensazione delle spese sia per la novità della questione, sia per il dislivello che esiste tra le parti in causa e sia soprattutto in ragione del contrasto giurisprudenziale in corso.

Tali profili, infatti, possono giustificare pacificamente la compensazione delle spese.

Invero, la presente materia non è per sua natura conciliabile ed è seriale, ne deriva che in caso di non augurato rigetto rimanere comunque intatto il diritto costituzionalmente rilevante di perdere la causa.

Pertanto, la PA è difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato e di certo non affronta le stesse dinamiche del docente precario.

### PQM

Tanto premesso in fatto e in diritto, *Voglia* Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Genova – Sezione Lavoro, in riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro della Spezia n. 245/2022, così provvedere:

**Nel merito: ACCOGLIERE IL PRESENTE APPELLO ED ANNULLARE E/O RIFORMARE E/O DICHIARARE LA NULLITA' dell'impugnata sentenza ove occorra previa rimessione al primo giudice; per lo effetto, ove occorra previa disapplicazione degli atti gravati ed allegati, ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie provinciali della Prima Fascia delle GPS di La Spezia, per la classe di concorso di interesse. ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento; fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo Giustizia.**

Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.

**Si allega:**

- 1) Doc. 1 Sentenza di Primo Grado estratta dal fascicolo telematico;
- 2) Doc. 2 Fascicolo telematico di Primo Grado.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della presente lite è indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 388,50 se dovuto.

Salvezze illimitate.

Bologna- La Spezia, 20/03/2023

Avv. Sirio Solidoro

